



proc. un. R.C.M. 9-1/2024

## TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso

visto il ricorso proposto ex art. 74 e seguenti CCI dai fini della omologa del concordato minore proposto da visto il ricorso proposto ex art. 74 e seguenti CCI dai fini della omologa del concordato minore proposto da **Cinquina Pasqualino Italo**, (C.F. CNQPQL59D10A235E) nato in Altino (CH) il 10/04/1959 ed ivi residente in via Nazionale n.341, **Cinquina Angelo Luciano** (C.F. CNQNLL62T17A235S) nato in Altino (CH) il 17/12/1962 Ed ivi residente in via Nazionale n.341, **Cinquina Mario Benvenuto** (C.F. CNQMBN61D18A235J) nato in Altino (CH) il 18/04/1961 ed ivi residente in via Nazionale n.341, **Cinquina Alessandro Renzo** (C.F. CNQLSN69T12A235V) nato in Altino (CH) il 12/12/1969 e residente in Altino (CH) via Nazionale n.417, **Valente Maria Teresa** (C.F. VLNMTR59R59D495S) nata a Fara San Martino (CH) il 19/10/1959 e residente in Altino (CH) via Nazionale n.341, **Spinelli Luisella** (C.F. SPNLLL69R53B985E) nata a Casoli (CH) il 13/10/1969 e residente in Altino (CH) via Nazionale n.341, **Dell'Orefice Maria Gina** (C.F. DLLMGN70D50A235J) nata in Altino (CH) il 10/04/1970 ed ivi residente in via Nazionale n.341, **Talone Maria Assunta** (C.F. TLNMSS69C66E435K) nata a Lanciano (CH) il 26/03/1969 e residente in Altino (CH) via Nazionale n.417, **D'Orazio Domenica** (C.F. DRZDNC39R04A235W), nata il 04/10/1939 ad Altino (CH) ed ivi residente in via Nazionale n.415;

visti i documenti prodotti e la relazione dell'esperto nominato, dott. Pierluigi Di Teodoro;

visti i decreti emessi in data 27 febbraio 2024 e 7 marzo 2024 con chiarimenti resi nei termini, così come la modifica del piano depositata da ultimo il 29.03.2024;

### OSSERVA

1. I ricorrenti hanno che l'origine della esposizione debitoria è da riferirsi alle fidejussioni assunte con istituti di credito dai fratelli Cinquina Alessandro, Mario, Angelo, Pasqualino e delle signore Talone, Dell'Orefice, Spinelli e Valente, mogli dei fratelli Cinquina, nonché della signora D'Orazio Domenica, madre dei fratelli Cinquina, al fine di garantire le obbligazioni della società Cinquina S.r.l. (C.F. e P.I. 00615510690), società cessata per chiusura della liquidazione il

16/02/2023 (inizio della liquidazione 25/07/2018, inizio attività 23/04/1980) come da visura CCAA in atti.

Richiesti di confermare la natura dei soggetti che hanno chiesto l'accesso allo strumento, con note del 7 marzo 2024, ha dimostrato che la qualifica principale dei fratelli Alessandro, Angelo, Mario e Pasqualino è quella di soci al 25% della società stessa con un interesse focalizzato sull'attività imprenditoriale della Cinquina srl, rivolto soprattutto al conseguimento di un reddito di partecipazione. Non sono stati svolti dai predetti, nel periodo oggetto delle sottoscrizioni fideiussorie, altri rapporti di lavoro o attività indipendenti estranee all'attività della Cinquina srl.

Analogha considerazione è stata fatta per le signore Valente, Spinelli, Dell'Orefice, Talone e D'Orazio che, in ragione della natura comune del debito, comunque sarebbero assorbite nello strumento di maggior tutela per il ceto creditorio a norma dell'articolo 66 comma 1 CCI. Oltre al rapporto di parentela che tutt'ora queste ultime ai signori Cinquina, il loro interesse era rivolto di riflesso alla produttività della Società ed al conseguimento degli utili della stessa.

Lo strumento del concordato minore è, pertanto, ammissibile.

2. La proposta di concordato minore è stata aggiornata a seguito dei rilievi mossi con provvedimento del 7 marzo 2024.

Infatti l'importo complessivo dei debiti dei ricorrenti è risultato pari ad € 4.163.727,53, di cui € 749.450,58 di grado ipotecario, € 253.927,56 di grado privilegiato ed € 3.160.349,39 in chirografo.

### **Il piano è strutturato come segue.**

Al momento del passaggio in giudicato della sentenza di omologa i ricorrenti intendono effettuare:

- versamento immediato sul conto corrente destinato alla procedura della somma di € 15.000,00 (apporto di finanza esterna) da destinare a favore dei Creditori, in conto rimborso dei debiti da intendere previamente "stralciati", a motivo del sovraindebitamento. L'importo verrà ripartito tra i Creditori secondo le incidenze percentuali calcolate;
- versamento di n. 80 rate mensili di € 6.248,51 cadauna sul conto corrente destinato alla procedura da destinare a favore dei Creditori, in conto rimborso dei debiti da intendere previamente "stralciati", a motivo del sovraindebitamento. L'importo verrà ripartito tra i Creditori secondo le incidenze percentuali calcolate.

In difetto di possibilità di proporre un concordato in continuità aziendale, i ricorrenti prospettano un concordato liquidatorio per il quale era stata sollevata la inidoneità ex art 74 CCI in relazione al patrimonio immobiliare oggetto di procedura esecutiva.

Nelle note del 7 marzo 2024 i ricorrenti, con attestazione del dott. DI TEODORO, hanno chiarito che quanto al patrimonio immobiliare sul quale alcuni creditori vantano diritti di prelazione, il piano concordatario è senz'altro maggiormente remunerativo considerando: (i) che la procedura esecutiva pendente n.10/2017 R.G. è stata intrapresa in assenza di titolo esecutivo, come chiarito dalla Corte d'Appello nella sentenza n.997/2022 ed estinta con provvedimento del 26.03.2024. I creditori pertanto dovranno iniziare una procedura esecutiva ex novo con ulteriori oneri e costi; (ii) che il valore realizzabile dalla vendita forzata dei beni è pari se non inferiore all'importo che i ricorrenti offrono con la proposta concordataria, con il vantaggio di evitare ulteriori spese e procedure esecutive.

Resta la circostanza, anche esplicitata dai ricorrenti con note del 7 marzo 2024, che la disposizione dell'articolo 74 CCI non fissa una percentuale di soddisfazione necessaria per ritenere adeguato l'apporto e quanto messo a disposizione della società terza, euro 15.000,00, appare ragionevole in considerazione di quanto appena premesso.

Infatti, come indicato e chiarito nella integrazione del 27/29 marzo 2024, le percentuali inizialmente assicurate ai legali e all'advisor sono state aggiornate senza riconoscimento della prededuzione, attesa la elencazione tassativa delle ipotesi all'articolo 6 CCI

**5.1.1.1) CREDITI CON RANGO IPOTECARIO**

CREDITORE	CREDITI TOTALI CON RANGO IPOTECARIO (€)	% PAGAMENTO PROPOSTA	IMPORTO DA PAGARE NEL CONCORDATO (€)
SIENA NPL 2018 SRL	-	35,00%	-
AMCO SPA	443.125,44	35,00%	155.093,90
FEDAJA SPV SRL	-	35,00%	-
BPER BANCA SPA	165.362,85	35,00%	57.877,00
GROGU SPV SRL	140.962,29	35,00%	49.336,80
ADER	-	35,00%	-
SOGET SPA	-	35,00%	-
<b>TOTALE</b>	<b>749.450,58</b>	<b>35,00%</b>	<b>262.307,70</b>

**5.1.1.2) CREDITI CON RANGO PRIVILEGIO**

CREDITORE	CREDITI TOTALI CON RANGO PRIVILEGIO (€)	% PAGAMENTO PROPOSTA	IMPORTO DA PAGARE NEL CONCORDATO (€)
SIENA NPL 2018 SRL	-	20,00%	-
AMCO SPA	-	20,00%	-
FEDAJA SPV SRL	14.895,56	20,00%	2.979,11
BPER BANCA SPA	-	20,00%	-
GROGU SPV SRL	-	20,00%	-
ADER	215.772,12	20,00%	43.154,42
SOGET SPA	23.259,88	20,00%	4.651,98
<b>TOTALE</b>	<b>253.927,56</b>	<b>20,00%</b>	<b>50.785,51</b>

**5.1.1.3) CREDITI CON RANGO CHIROGRAFARIO**

CREDITORE	CREDITI TOTALI CON RANGO CHIROGRAFARIO (€)	% PAGAMENTO PROPOSTA	IMPORTO DA PAGARE NEL CONCORDATO (€)
SIENA NPL 2018 SRL	2.564.215,11	5,00%	128.210,76
AMCO SPA	-	5,00%	-
FEDAJA SPV SRL	581.339,01	5,00%	29.066,95
BPER BANCA SPA	-	5,00%	-
GROGU SPV SRL	-	5,00%	-
ADER	12.648,13	5,00%	632,41
SOGET SPA	2.147,14	5,00%	107,36
<b>TOTALE</b>	<b>3.160.349,39</b>		<b>158.017,47</b>

Il piano è così proposto

CREDITORE	IMPORTO DA PAGARE NEL CONCORDATO (€)	INCID. %	Ripartizione in base alle Scadenze			
			All'omologazione del piano	Nr Rate mensili	Importo singola rata mensile	Importo totale delle 80 rate mensili
SIENA NPL 2018 SRL	128.210,76	24,81%	3.721,21	80	1.556,12	124.489,55
AMCO SPA	155.093,90	30,01%	4.501,47	80	1.882,41	150.592,43
FEDAJA SPV SRL	32.046,06	6,20%	930,11	80	388,95	31.115,95
BPER BANCA SPA	57.877,00	11,20%	1.679,83	80	702,46	56.197,17
GROGU SPV SRL	49.336,80	9,55%	1.431,96	80	598,81	47.904,84
ADER	45.716,57	8,85%	1.326,89	80	554,87	44.389,68
SOGET SPA	4.759,33	0,92%	138,14	80	57,76	4.621,19
Avv. Rulli (Advisor)	2.507,29	0,49%	72,77	80	30,43	2.434,52
Dott.ssa D'ambrosio (Advisor)	679,44	0,13%	19,72	80	8,25	659,72
Spese legali FEDAJA - proc.Esec. 61/2023	5.918,22	1,15%	171,77	80	71,83	5.746,45
Organismo di Composizione della Crisi	34.664,97	6,71%	1.006,12	80	420,74	33.658,85
<b>TOTALE</b>	<b>516.810,35</b>	<b>100%</b>	<b>15.000,00</b>		<b>6.272,63</b>	<b>501.810,35</b>

3. Sempre nella integrazione è stato previsto il pagamento dei creditori privilegiati quali advisor legale e fiscale nella misura del 35%, medesima percentuale di soddisfazione dei creditori ipotecari e crediti professionali maturati nella proc. es. imm. 61/2023. Infatti le spese e compensi legali Fedaja nella procedura es 61/2023 godono del privilegio del credito cui accedono e vanno soddisfatte secondo la relativa percentuale.

A seguito del decreto emesso in data 5 aprile 2024 la parte ricorrente ha inteso attestare la terzietà della CINQUINA INTERNATIONAL SPA affermando che le somme messe a disposizione dalla società, euro 15.000,0, risultano credito della società nei confronti dei ricorrenti e della società F.LLI CINQUINA.

Quanto alla individuazione della percentuale di soddisfazione dei crediti professionali ha ribadito il pagamento nella misura del 35%, così attestando la anteriorità rispetto ad altri privilegi e riconoscendo medesimo grado di privilegio al debito per compensi professionali maturati nella procedura esecutiva 61/2023;

#### 4. Sotto il profilo oggettivo di ammissibilità:

- a. la proposta indica tempi e modalità per il superamento della crisi e pagamento dei creditori come segue nei termini che precedono e come segue:
  - Un primo esborso di totali € 15.000,00 contestualmente all'avvenuta omologazione del Piano in sede giudiziale, che verrà ripartito tra i Creditori secondo le incidenze percentuali calcolate nella terza colonna della tabella sub 5.1.1.4).

- La parte rimanente, mediante N. 80 rate mensili di importo costante pari ciascuna ad € 6.248,51 che verrà ripartito tra i Creditori secondo le incidenze percentuali calcolate

b. i ricorrenti allegano documentazione relativa al triennio anteriore alla domanda relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, elenco dei creditori e rispettive cause di prelazione con indicazione delle somme dovute (indicazione del domicilio digitale), elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, la documentazione relativa a stipendi, salari ed entrate della famiglia. In particolare l'ammontare medio NETTO mensile delle future disponibilità finanziarie complessive di tutti i Proponenti (al netto cioè degli esborsi necessari al sostentamento dei Proponenti stessi e dei rispettivi nuclei familiari) è stata quantificata come segue: € 8.532,50 = (€ 15.280,00 - € 6.747,50).

Al ricorso viene allegata attestazione del Gestore il quale:

- indica le cause della crisi e diligenza della ricorrente ad assumere i debiti;
- espone le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni assunte;
- indica non esistere atti impugnati dai creditori;
- valuta completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, conveniente il piano rispetto alla alternativa liquidatoria;
- non indica i costi della procedura in presumibili che risultano essere quelli di tenuta conto in difetto di liquidazione beni, tali somme andranno detratte dalle disponibilità di conto di volta in volta assicurate;
- indica la percentuale e i tempi di realizzazione dell'attivo e soddisfacimento dei creditori;
- indica i criteri di formazione delle classi ritenendo necessario procedere alla suddivisione dei creditori e dei rispettivi crediti in TRE CLASSI. Ciò al fine di tenere doverosamente conto del diverso RANGO (rispettivamente: Chirografario, Ipotecario, Privilegiato) di ciascuna posizione creditoria e, correlativamente, della potenziale diversa possibilità di soddisfazione delle posizioni creditorie nell'ipotesi liquidatoria del patrimonio dei Proponenti

Visti gli articoli 2, 74, 75, 76, 78 CCII

DISPONE

che della proposta, attestazione e presente decreto, venga data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori, in quella sede indicando l'indirizzo di posta elettronica a cui ricevere le comunicazioni successive. In mancanza i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria

#### DISPONE

che l'OCC provveda a richiedere per il tramite della Cancelleria Procedure Concorsuali presso il Tribunale di Lanciano la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Lanciano e presso il registro delle imprese dove il ricorrente ha sede;

#### ORDINA

per i beni mobili registrati e immobili, ove di questi è prevista la liquidazione, la trascrizione del decreto presso gli Uffici Competenti

#### ASSEGNA

ai creditori termine di giorni 30, dalla comunicazione a cura dell'OCC della proposta e del decreto, entro il quale far pervenire all'OCC a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni

#### DISPONE

in quanto richiesto, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dl debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore

#### NOMINA

Gestore della Crisi e COMMISSARIO GIUDIZIALE il dott. DI TEODORO PIERLUIGI atteso che è stata disposta la sospensione delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti

#### AVVERTE

il ricorrente che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui viene eseguita la pubblicità del decreto nelle forme indicate

#### AVVERTE

altresì che il concordato verrà omologato ove, verificato il raggiungimento della maggioranza di adesioni rispetto al totale dei crediti (in ipotesi di concordato con suddivisione in classi maggioranza da raggiungersi in ogni classe e nel maggior numero di classi), si confermerà l'ammissibilità giuridica e fattibilità del piano. Ogni contestazione mossa circa la convenienza del piano verrà esaminata nei limiti di cui all'articolo 80 comma 3 CCII

Si comunichi al dott. DI TEODORO PIERLUIGI e al ricorrente per tramite del legale avv.  
CRISTIANA RULLI

Lanciano 04/04/2024

Il Giudice delegato

Dott.ssa Chiara D'Alfonso